

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1315

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMBRUOSO, ARLOTTI, BIFFONI, BINETTI, BONACCORSI, BOSCHI, CAPUA, CARUSO, CASELLATO, CAUSIN, COPPOLA, DALLAI, LUIGI DI MAIO, DONATI, ERMINI, FABBRI, FAUTTILLI, CARLO GALLI, GANDOLFI, GAROFALO, GOZI, GRASSI, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, IACONO, LATTUCA, LIBRANDI, LODOLINI, MARCHI, MARGUERETTAZ, MARIANI, MARTELLI, MARZANO, MELILLI, MINARDO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MOSCATT, NARDELLA, PASTORELLI, PATRIARCA, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIBAUDO, ROCCHI, RUBINATO, SCUVERA, SIMONI, SQUERI, TARRICCO, TARTAGLIONE, TULLO, VALERIA VALENTE, VAZIO, VEZZALI**

Trasferimento degli oneri per il mantenimento degli uffici giudiziari allo Stato e abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392

*Presentata il 5 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È certamente indubbio che la « funzione giustizia » sia di esclusiva competenza statale; ciò nonostante, ancora oggi i comuni sono obbligati a concorrere alle spese relative al servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari in virtù di una normativa antica, addirittura precostituzionale, la legge 24 aprile 1941, n. 392, che a far data dal 1° gennaio

dello stesso anno ha posto a carico dei comuni — oltre alle spese necessarie per il primo stabilimento delle corti d'appello e delle relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e delle relative regie procure, delle preture e delle sedi distaccate di pretura — anche le spese relative ai locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché quelle per pigioni, riparazioni, manuten-

zioni, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi, a cui si dovevano aggiungere le spese necessarie per le provviste di acqua, per il servizio telefonico, per la fornitura e per le riparazioni dei mobili e degli impianti nonché per la pulizia degli uffici giudiziari.

Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, è stata poi disciplinata la procedura per la concessione ai comuni di contributi dello Stato per le spese di gestione degli uffici giudiziari e, in particolare, si è stabilito che questi ultimi sono determinati annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno; a seguito di apposita richiesta, il contributo è corrisposto in due rate, la prima in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la seconda a saldo entro il 30 settembre. La prima rata in acconto è pari al 70 per cento del contributo annualmente erogato nell'anno precedente « nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso » (articolo 2, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998). L'importo della rata a saldo varia in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero della giustizia per tale finalità.

In concreto, accade di frequente che il contributo dello Stato ai comuni sia pari solo a una parte della spesa da essi effettivamente sostenuta, anche perché, a fronte di oneri crescenti, per il computo del contributo è presa a riferimento la spesa dell'anno precedente: talvolta sono erogati soltanto gli acconti e, con molto ritardo rispetto ai periodi di spesa, i saldi.

Peraltro, i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per il rimborso agli enti locali delle spese inerenti il « servizio giustizia » sono assolutamente insufficienti a coprire i costi sostenuti dai comuni e ciò incide negativamente sullo *standard* qualitativo

del servizio e contrasta con i principi di buona amministrazione, trasparenza, celerità e parità di trattamento, imposti dall'ordinamento alle pubbliche amministrazioni. D'altronde una valutazione unitaria delle esigenze funzionali e logistiche di tutti gli uffici giudiziari presenti nel territorio nazionale supererebbe l'attuale disparità di trattamento causata dalla frammentazione delle competenze in capo a tutti i comuni d'Italia (chi più e chi meno ricco), accrescendo il modello virtuoso di gestione della spesa pubblica e consentendone un notevole risparmio mediante la sottoscrizione di convenzioni quadro e di contratti di fornitura a livello nazionale.

Occorre inoltre considerare che tali spese, anche se rimborsate, in parte, dallo Stato, perché necessarie per il funzionamento di strutture al servizio del Ministero della giustizia, sono comunque comprese nel computo dei saldi sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali.

Questo crea non pochi problemi alle amministrazioni comunali, in particolare per la parte di spese sostenute per gli uffici giudiziari attraverso mezzi propri, perché alle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie si aggiunge la necessità di rispettare gli stringenti vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Ciò premesso, risulta necessario procedere all'abrogazione della citata legge n. 392 del 1941 e trasferire gli obblighi di manutenzione degli uffici giudiziari, attualmente in capo ai comuni, a un organo centrale che possa sostenerne il relativo onere. Nella presente proposta di legge tale competenza è attribuita all'Agenzia del demanio, in virtù delle analoghe funzioni ad essa già conferite dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento agli immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato. Ciò permetterebbe di ricondurre a un unico centro decisionale ogni attività relativa agli interventi manutentivi su tutti gli immobili

dello Stato o di proprietà di terzi destinati all'amministrazione della giustizia e attualmente gestiti dai comuni.

Da ultimo, per quanto concerne la fase transitoria, si propone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 206 del 2006 (legge finanziaria 2007), l'esclusione dal novero dalle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità

interno per gli enti locali delle spese relative ai locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, alle pigioni, alle riparazioni, alla manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla custodia dei locali medesimi, alle provviste di acqua, al servizio telefonico, alla fornitura e alle riparazioni degli immobili e degli impianti nonché alla pulizia degli stessi locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Abrogazione della legge  
24 aprile 1941, n. 392).*

1. La legge 24 aprile 1941, n. 392, è abrogata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono sostenute direttamente dall’Agenzia del demanio ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

## ART. 2.

*(Disposizione transitoria).*

1. Fino al 1° gennaio 2014 le spese di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge non sono considerate nel saldo finanziario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

